

Pronti i siti ENEA per le comunicazioni 2019 per il risparmio energetico

Per gli interventi i cui lavori sono terminati tra il 1° gennaio e l'11 marzo 2019 c'è tempo fino a giugno

/ Arianna ZENI

Sul sito dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è stato comunicato che sono on line i "portali 2019" per poter inviare le comunicazioni relative agli interventi terminati nel 2019, che sono raggiungibili all'indirizzo <https://detrazionifiscali.enea.it>.

La **comunicazione all'ENEA**, si ricorda, deve essere trasmessa in relazione:

- agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici per i quali si fruisce della detrazione IRPEF/IRES di cui ai commi 344-347 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Ecobonus"). La detrazione, generalmente del 65%, può variare ed essere del 50%, 70%, 75%, 80% o dell'85% a seconda della tipologia di intervento eseguito;

- agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici ed al c.d. "bonus mobili" di cui all'art. 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63. Tale comunicazione, lo si ribadisce, deve essere inviata soltanto se da detti interventi deriva un **risparmio energetico** (qualora, ad esempio, nell'ambito degli interventi antisismici non vengano effettuati interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico, la comunicazione all'ENEA non deve essere inviata).

In relazione ad entrambe le tipologie di interventi la comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa telematicamente, di norma, **entro 90 giorni** dalla fine dei lavori.

Al riguardo si ricorda che i 90 giorni entro cui procedere all'invio della documentazione all'ENEA decorrono dalla data del c.d. "collaudo" dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (ris. Agenzia delle Entrate 11 settembre 2007 n. 244, risposta n. 3 e guida Agenzia delle Entrate febbraio 2019).

Qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo d'intervento svolto (es. sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori può essere comprovata dalla **documentazione emessa** dal

soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa (circ. Agenzia delle Entrate 23 aprile 2010 n. 21, § 3.1).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

In **deroga** alla regola dei 90 giorni, tuttavia, considerato che la procedura informatica per l'invio dei dati è stata attivata ieri, 11 marzo 2019, l'ENEA ha comunicato che nel caso in cui la data di fine lavori sia compresa tra il 1° gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall'11 marzo 2019.

Pertanto, sia per gli interventi di riqualificazione energetica sia per gli interventi di recupero edilizio, bonus mobili e antisismici dai quali si ottenga un risparmio energetico, le **scadenze** da ricordare sono le seguenti:

- data di fine lavori compresa tra il 1° gennaio e l'11 marzo 2019, la comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa entro il **9 giugno 2019** (che cade di domenica e pertanto il termine dovrebbe slittare al 10 giugno 2019);

- data di fine lavori dal 12 marzo 2019, la comunicazione all'ENEA deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Più tempo anche per le ristrutturazioni

Per l'invio della documentazione per gli interventi di **recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis del TUIR dai quali si ottiene un risparmio energetico così come previsto dal comma 2-*bis* dell'art. 16 del DL 63/2013, quindi, le scadenze sono fissate:

- al 1° aprile 2019 se gli interventi sono stati ultimati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

- al 9 giugno 2019 (che dovrebbe slittare al 10 giugno 2019) se gli interventi sono stati ultimati dal 1° gennaio 2019 all'11 marzo 2019;

- entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori se gli interventi sono stati ultimati a decorrere dal 12 marzo 2019.